

Il mero confronto di preventivi, finalizzato all'affidamento diretto di un appalto, richiede che la stazione appaltante debba motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze.

Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno chiarisce che la scelta dell'aggiudicatario nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), non trattandosi di una gara, non deve essere motivata in ottica comparativa ma esclusivamente in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante.

Il TAR Campania – sezione staccata di Salerno con pronuncia 15/05/2025 n. 873 si è pronunciato sull'impugnazione promossa da un operatore economico, invitato a presentare un preventivo di spesa per l'affidamento di un appalto di lavori relativi ad un progetto di potenziamento della rete e dei sistemi di video sorveglianza, avverso il provvedimento con cui l'amministrazione procedente ha affidato il servizio ad altro operatore economico.

In particolare, il giudice amministrativo ha precisato che la stazione appaltante, al cospetto di un affidamento diretto, non è tenuta ad avviare un contraddittorio con l'operatore economico che ha presentato un preventivo, senza risultare poi affidatario, e tanto meno a rendere esplicite le ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo da questi presentato.

Il fatto

La ricorrente impugnava dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. a), la realizzazione dei lavori per il progetto di "Potenziamento della rete e dei sistemi di video sorveglianza di Palazzo della Cultura" ad altro operatore che, parimenti, aveva presentato il proprio preventivo per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto.

La ricorrente, in particolare, lamentava l'arbitrarietà della motivazione sottesa al provvedimento di affidamento in favore dell'altro operatore in quanto, secondo le motivazioni addotte, la stazione appaltante non avrebbe provveduto a rendere esplicite le ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo di spesa autonomamente presentato dalla ricorrente.

La pronuncia del TAR

Il TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, ritiene manifestamente infondato il ricorso nei sensi e nei limiti appresso esplicitati.

Rileva preliminarmente il Collegio che l'affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una gara, ma una procedura "*priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure*" di acquisizione del servizio. Prosegue il Giudice ribadendo che "*l'offerta, in sostanza, è una mera "proposta contrattuale" articolata dall'impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a*

un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una “pesatura” dei contenuti delle proposte dei diversi operatori” (sul punto richiama le pronunce del T.A.R. Lombardia, Milano, 11/6/2024, n. 1778 e n. 2968/2023).

Il Giudice, chiarito tale dirimente aspetto, pone in evidenza come nelle ipotesi di affidamento diretto non è previsto alcun obbligo di indagini di mercato o l’acquisizione di più preventivi, dato che non integra gli estremi di una gara, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi. Nell’ambito dell’affidamento diretto, rileva ancora il Tribunale, la stazione appaltante è titolare di un’amplissima discrezionalità tecnica ed amministrativa e, pertanto, ha unicamente il dovere di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma unicamente in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze.